

ufficio protocollo

Da: Servizio Finanze [servizio.finanze@comune.casatenovo.lc.it]

Inviato: mercoledì 28 gennaio 2015 13.27

A: 'ufficio protocollo'

Oggetto: Delibera corte dei conti

Mail proveniente da sistema automatico, si prega di non rispondere a questo messaggio; per eventuali comunicazioni rivolgersi alla propria Sezione regionale di controllo.

Gentile PAOLA SALA,
si comunica che in data 28/01/2015 con protocollo 797 e' stato inviato il documento DELIBERA relativo al questionario Consuntivo dell'anno 2012 dell' Ente Casatenovo (codice Istat: 097016).
Tale documento e' consultabile nel sistema Siquel utilizzando l'apposita funzionalita' "Interrogazione documenti istruttoria" all'interno del menu Istruttoria.

Si comunica, inoltre, che il funzionario referente della Sezione regionale di controllo e' ALBERTA.LEGNANI (indirizzo mail alberta.legnani@corteconti.it), mentre il magistrato responsabile e' Giovanni Guida.

Distinti Saluti

Amministratore del Sistema Regionale

28/01/2015
1866
p n

Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia

Prot. 0000797-28/01/2015-SC_LOM-T87-P


Al Sindaco del Comune di
CASATENOVO (LC)

OGGETTO: Trasmissione deliberazione n. 17/2015/PRSE del 23 gennaio 2015.

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione regionale di controllo.

Il Funzionario

Dott.ssa Alberta Legnani





REPUBBLICA ITALIANA

**LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Gianluca Braghò	Presidente f.f.
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario (relatore)
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza pubblica del 10 dicembre 2014

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;


Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti:



Udito il relatore, referendario dott. Giovanni Guida.

Premesso che

1. Il Comune di Casatenovo (CR) è un comune di 12691 abitanti.


Dall'esame della relazione del revisore relativa al rendiconto dell'esercizio 2012, redatta ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 e ss. sono emerse le seguenti criticità:

1. Squilibrio di parte corrente;
2. Residui attivi elevati;
3. Squilibrio fra entrate e spese aventi carattere non ripetitivo;
4. Incongruenze rapporti organismo "centro natatorio Barzanò".

Il Magistrato istruttore ha chiesto con nota n. 12409 del giorno 31 ottobre 2014 delucidazioni e documentazione sulle criticità sopra richiamate.

Con nota prot. n. 22644 del giorno 17 novembre 2014, l'Organo di revisione dell'Ente espone quanto segue:

- in merito al rilievo sub 1., "al Bilancio del Comune, parte corrente, negli ultimi tre anni, risulta applicata una quota dell'Avanzo di amministrazione." La quota di Avanzo di amministrazione applicata nel 2010 (€ 2.982,87) derivava integralmente dal Fondo vincolato, così come la quota applicata nel 2011 (€ 23.741,01). "Per quanto riguarda il 2012, la quota di avanzo di amministrazione applicata per il finanziamento della spesa corrente è stata pari ad € 338.855,00; a tal proposito si evidenzia quanto segue:
 - In sede di approvazione del Bilancio, avvenuta in data 01.06.2012, l'Amministrazione comunale ha deliberato un'adeguata politica tariffaria (applicazione dell'Imu con aliquote superiori a quelle di base - aumento delle tariffe tarsu - aumento delle tariffe riferite a servizi a domanda individuale), che ha consentito, unitamente alle altre entrate correnti, il finanziamento della spesa corrente senza il ricorso all'utilizzo dei proventi degli oneri di urbanizzazione, come avvenuto sino agli esercizi precedenti il 2012; [...]
 - In sede di assestamento, a fronte della sostanziale conferma della previsione delle entrate correnti, si è tuttavia reso necessario far fronte a maggiori spese di funzionamento, riscontrate a fine esercizio, pur in presenza di una politica di razionalizzazione e di contenimento della spesa corrente attuata dall'Amministrazione. Si evidenziano a tal fine (in particolare) le maggiori spese iscritte in Bilancio per l'illuminazione pubblica (a seguito di conguagli




fatturati in ritardo dal fornitore e dei consistenza aumenti dell'energia e delle relative imposte) per il riscaldamento (tenuto conto dell'accensione prolungata degli impianti), del servizio di sgombero neve, legato agli eventi atmosferici non prevedibili (complessivamente € 115.000,00).

- o Sempre in sede di assestamento, inoltre, l'Ente ha provveduto ad iscrivere in Bilancio il Fondo svalutazione crediti obbligatoriamente previsto dall'art. 6, comma 17 del D.L. 95/2012 nonché un ulteriore fondo svalutazione crediti finalizzato a sterilizzare eventuali riflessi negativi sugli equilibri di Bilancio connessi all'accertamento IMU convenzionale stimata dal Mef (per complessivi € 94.000,00).
 - o Si riscontra infine che l'Ente, sempre in sede di assestamento di Bilancio, avendone la disponibilità e nel rispetto della normativa vigente, ha provveduto alla maggior previsione di contributi economici a favore degli istituti scolastici, anche quelli paritari, in conformità ai criteri fissati dalla L.R. 31/1980, tenuto conto dell'importanza delle attività svolte da questi ultimi sul territorio, anche sussidiaria a quella del Comune";
- in relazione al rilievo sub 2., si produce la seguente tabella relativa ai residui attivi anteriori al 2010:

	Es. precedenti	2008	2009
Titolo 1	41.675,24	44.517,99	49.445,77
Titolo 2	0	1.290,00	0
Titolo 3	42.495,59	42.922,26	35.027,43
di cui proventi del servizio idrico	42.495,59	42.922,26	34.416,78
Titolo 4	179.560,39	0,00	0,00
Titolo 5	121.967,59	14.755,15	0,00
Titolo 6	17.031,33	0,00	524,07
Totale generale	402.730,14	103.485,40	84.997,27

I residui più "vecchi" si riferiscono all'annualità 2007 e costituiscono quote di Ruoli e Liste di carico debitamente approvati, non pagate dai contribuenti utenti dei servizi. La formazione di residui attivi è "fisiologica" stante una percentuale, in continuo aumento, di contribuenti/utenti insolventi, nei confronti dei quali l'Ente interviene, con regolarità, attraverso l'emissione di ruoli coattivi, solleciti di pagamento. In sede di approvazione del Rendiconto della gestione viene effettuata la verifica di conciliazione di titoli giuridici di entrata con le risultanze del Concessionario della riscossione/Appaltatore dei servizi, nonché la valutazione dello stralcio, dal Conto del Bilancio, dei crediti di dubbia esigibilità, tenuto conto della



h

vetustà del residuo e del grado di realizzo. L'Ente, oltre ad istituire, il Fondo svalutazione crediti, ha costituito un vincolo di indisponibilità sull'Avanzo di Amministrazione non vincolato;

- in riferimento al rilievo sub 3., in sede di predisposizione del Bilancio 2012 l'Ente aveva la disponibilità di due tipologie di entrate:
 - entrate straordinarie aventi tuttavia caratteristiche di ripetitività e di consolidamento" (evasione e proventi C.d.S.);
 - entrate straordinarie da ritenersi "una tantum" che finanziano spese prive di natura continuativa, ma finalizzata a calmierare l'impatto della manovra fiscale sui contribuenti sull'anno in corso (2012).
- in merito al rilievo sub 4., "il Centro Natatorio consortile è stato soppresso in data 31.12.1996 e con decorrenza 1.1.1997 gli Enti si sono costituiti in Convenzione ex art. 60 comma 1 legge 142/90. Il richiamo nella Relazione Illustrativa dei dati consuntivi 2012 era finalizzato ad evidenziare che il valore patrimoniale dell'Ente nell'Organismo risulta inserito nel Conto del Patrimonio tra le immobilizzazioni materiali - fabbricati indisponibili, al contrario delle quote di partecipazione ai Consorzi, alle Aziende Speciali ed alle Società di cui questo ente fa parte, inserite tra le immobilizzazioni finanziarie - partecipazioni in altre imprese".

2. In base all'esame della documentazione trasmessa dal revisore del Comune, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

L'Ente ha presentato una memoria illustrativa in vista dell'Adunanza (prot. n.17820 del 3/12/2014), nella quale si precisa quanto segue:

1. *"si conferma quanto già evidenziato dal Revisore dei Conti dell'Ente nella Nota in data 17.11.2014, prot. 22644/23904, precisando tuttavia, ad integrazione degli elementi già forniti in ordine al Centro Natatorio di Barzanò, che a seguito della soppressione del Consorzio ed alla costituzione della Convenzione ex art. 60, comma 1, della Legge n. 142/1990, i relativi beni sono entrati a far parte del patrimonio dei Comuni convenzionati, secondo le quote stabilite dalla medesima Convenzione, già utilizzate per il riparto degli oneri di gestione.*

2. *Si allega alla presente copia della Deliberazione Consiliare n. 52 del 29.11.2013 mediante la quale si è provveduto all'approvazione della ripartizione convenzionale della proprietà del suddetto Centro Natatorio Intercomunale, nonché le relative Visure catastali*

da cui risulta la proprietà pro-quota di questo Comune, da aggiornarsi in funzione di detta ripartizione.

3. Per tale motivo il valore della predetta quota di proprietà è stato inserito nel Conto del Patrimonio dell'Ente, tra le Immobilizzazioni materiali, e non risulta tra gli Organismi Partecipati del Comune il "Consorzio per il centro Sportivo di Barzanò" soppresso, come già precisato, in data 31.12.1996."

All'Adunanza non sono intervenuti rappresentanti dell'Ente.

Considerato in diritto

1. La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art. 3, comma 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli

Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del Dlgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Da ultimo, con la sent. n. 40 del 2014 il Giudice delle leggi ha ulteriormente evidenziato come tali controlli si collocano su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nelle sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati

da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono poteri e conseguenze precise (laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione).

Nella fattispecie, il parametro normativo di siffatto controllo sui bilanci preventivi e successivi è costituito dalle regole e principi in materia di patto di stabilità, dal principio dell'equilibrio e dalle specifiche regole contabili dettate per dette finalità.

Quanto all'esito: a) qualora le irregolarità esaminate si pongano in termini di "squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno" la Sezione regionale può attivare un procedimenti che può portare al "blocco dei programmi di spesa" (art. 148-bis TUEL) o, nei casi più gravi, e in presenza dei presupposti di legge, alla procedura di "dissesto guidato" (art. 6, comma 2, D.gs. 149/2011); b) qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi" poiché sintomi di precarietà che in prospettiva, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.


In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Pur rilevata l'assenza di irregolarità tali da integrare una pronuncia ex art. 148-bis TUEL, si osserva quanto segue in ordine alle specificate criticità.

Squilibrio di parte corrente e fra entrate e spese aventi carattere non ripetitivo


2. Il comune di Casatenovo raggiunge, nel 2012, l'equilibrio di parte corrente, con un risultato di amministrazione pari a soli € 1.171,24, con un impiego dell'avanzo di amministrazione a copertura della spesa corrente pari ad € 338.855,00. Si tratta, peraltro, di un dato in lieve miglioramento, ma non isolato, tenuto conto che un risultato negativo si è avuto nel 2011 (- € 64.505,43) e nel 2010 (- € 222.171,94); anche in



h

questi due esercizi si è fatto ricorso all'avanzo di amministrazione, nonché in misura rilevante all'applicazione di contributi per permessi per costruire (nel 2010 per € 494.530,49 e, nel 2011 per € 302.304,32). Come comunicato in sede istruttoria, in sede di assestamento dell'e.f. 2012 l'Ente ha affermato, altresì, di aver riscontrato la necessità di far fronte a maggiori spese di funzionamento (per € 115.000) per illuminazione pubblica, gas, sgombero neve e, di contro, avendone la disponibilità, ha provveduto alla maggior previsione di contributi economici a favore di istituti scolastici, anche paritari.

La Sezione, non può mancare di osservare che, pur a fronte del lieve miglioramento del dato formale registrato nel 2012, il trend complessivo appare militare per una situazione di squilibrio ripetuta ormai nel tempo, come si evince dalla seguente tabella:



Dalla situazione complessiva ora rappresentata si ricava un chiaro indice di una spesa che è divenuta strutturalmente superiore alle entrate ed i rimedi che l'ente deve adottare debbono essere maggiormente incisivi e complessi poiché devono consistere, alternativamente o congiuntamente, in una progressiva riduzione della spesa o in un aumento delle entrate ordinarie (primi tre Titoli). Ne deriva, dunque, che la politica di razionalizzazione e di contenimento della spesa corrente iniziata dall'Amministrazione, come rappresentato negli atti istruttori, deve essere maggiormente incisiva, conducendo anche ad un'attenta valutazione dei contributi economici concessi e a una razionalizzazione delle risorse.

In questo caso l'utilizzo di poste di entrate straordinarie, come l'avanzo di amministrazione o quelle di Titolo IV non può che essere temporaneo, a valere per il

periodo necessario a ricondurre la situazione dell'Ente ad un ordinario equilibrio di parte corrente.

Con particolare riguardo alle risorse di Titolo IV, la temporaneità del loro utilizzo per garantire l'equilibrio di parte corrente si impone perché si tratta di risorse che devono essere destinate a sostenere la spesa per investimenti, al fine di evitare un progressivo depauperamento patrimoniale dell'Ente. Si tratta, inoltre, di risorse limitate con un grado di realizzabilità molto incerto poiché non dipendono dalla sola volontà dell'ente ma anche dall'andamento della complessiva situazione finanziaria e di mercato. Questa considerazione, per il vero, vale sia per i proventi derivanti da permesso a costruire che per le plusvalenze conseguenti all'alienazione di beni patrimoniali o di partecipazioni azionarie. L'entrata derivante dai contributi per oneri di urbanizzazione, infatti, ha una natura particolare: questa entrata è strettamente collegata agli interventi edilizi e, quindi, può crescere o diminuire a seconda dell'intensità dell'attività edilizia assentita sul territorio e non può, se non in minima parte, essere considerata quale entrata costante. D'altra parte, trattandosi di entrata variabile collegata allo sviluppo del territorio è ragionevole che venga destinata, in prevalenza, ad investimenti che concorrano ad arricchire le infrastrutture presenti sul territorio comunale (si veda in questi termini la deliberazione di questa Sezione n. 402/2007 del 15 marzo 2007).

Al riguardo, infine, si sottolinea come sia destinato a divenire cogente, in forza di quanto statuito dalla L. n. 243/2012 (art. 9, comma 1, lett. b), l'obbligo di perseguire un equilibrio di bilancio inteso non solo come saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali, ma anche quale saldo non negativo, sempre in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Anche se le disposizioni da ultimo richiamate si applicheranno dall'esercizio 2016 (cfr. art. 21, comma 3 della citata L. n. 243/2012), è da ritenersi comunque opportuno che l'Ente attui sin d'ora una gestione finanziaria diretta ad assicurare anche a consuntivo sia l'equilibrio della gestione di competenza che l'equilibrio di parte corrente.

L'accumulo di residui attivi risalenti


3. Dalle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2012, è emersa una rilevante incidenza dei residui attivi per risorse proprie (titoli I e III) di carattere risalente (anteriori al 2010), pari a pari a € 256.084,28, il cui rapporto con l'avanzo di amministrazione (pari a € 990.610,49) è di circa il 25,8%.

L'Ente, nella propria risposta istruttoria sopra riportata, ha evidenziato che "i residui più "vecchi" si riferiscono all'annualità 2007 e costituiscono quote di Ruoli e Liste di carico debitamente approvati, non pagate dai contribuenti utenti dei servizi. La

formazione di residui attivi è "fisiologica" stante una percentuale, in continuo aumento, di contribuenti/utenti insolventi, nei confronti dei quali l'Ente interviene, con regolarità, attraverso l'emissione di ruoli coattivi, solleciti di pagamento. In sede di approvazione del Rendiconto della gestione viene effettuata la verifica di conciliazione di titoli giuridici di entrata con le risultanze del Concessionario della riscossione/Appaltatore dei servizi, nonché la valutazione dello stralcio, dal Conto del Bilancio, dei crediti di dubbia esigibilità, tenuto conto della vetustà del residuo e del grado di realizzo. L'Ente, oltre ad istituire, il Fondo svalutazione crediti, ha costituito un vincolo di indisponibilità sull'Avanzo di Amministrazione non vincolato".

Nel prendere atto di quanto ora rappresentato, si ricorda che la costituzione di un fondo svalutazione crediti, in aggiunta al mero riaccertamento con costituzione di vincolo sull'avanzo in sede di rendiconto, può essere molto utile quantomeno nelle situazioni che presumibilmente possono essere più critiche (per es. nuova entrata tributaria per la quale non vi sono ancora stime precise sul gettito o cofinanziamenti per opere pubbliche subordinati "a stato avanzamento" e rispetto cronoprogramma, pena pagamento con propri fondi di bilancio, etc.) e serve a produrre un accantonamento utile a reperire le risorse necessarie per procedere in futuro allo stralcio dei residui dalla contabilità finanziaria.

Tale tecnica è stata, del resto, resa obbligatoria dal Legislatore fino all'esercizio 2014, in attesa dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Segnatamente, l'art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012, dispone: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità». Di recente il Legislatore è nuovamente intervenuto in subiecta materia con il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive



modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni".

Peraltro, la misura del 25% (o del 20% relativamente al solo anno 2014) è solo una soglia minima, rimanendo alla sana e prudente gestione finanziaria dell'ente l'alimentazione del fondo in una misura superiore.

Tenuto conto dell'avanzo di amministrazione, anche al netto delle somme riscosse e previste coperture, l'ammontare dei residui può incidere negativamente sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione.

Infatti, ove i suddetti residui si rivelassero non riscuotibili o riscuotibili in termini ragionevoli, l'Ente potrebbe trovarsi in difficoltà, potendo disporre di un effettivo avanzo di amministrazione di importo notevolmente ridotto.

La particolare anzianità dei residui costituisce infatti un indice sintomatico della loro scarsa esigibilità su cui l'ente è chiamato a fare le opportune valutazioni e verifiche.

Né può indurre a differente opinione la circostanza che per tali crediti siano stati emessi appositi ruoli coattivi. Considerata la disciplina normativa che regola la materia dell'accertamento dei residui attivi, la sola emissione del ruolo non è elemento sufficiente a garantire una certa percentuale di riscossione.

Per tale ragione il Legislatore ha conferito centralità all'operazione di riaccertamento dei residui (art. 228 T.U.E.L.), operazione da effettuare separatamente, per i residui attivi (art. 189 T.U.E.L.) e per i residui passivi (art. 190 T.U.E.L.) ed espressione del principio di veridicità del bilancio e del suo rendiconto (artt. 151, 153, comma 4, e 162 T.U.E.L.). Tale operazione è stata, in vero, posta in essere dall'Ente, che ha proceduto alla eliminazione di residui per € 53.272,22

Considerata la finalità della norma deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. È stabilito, infatti, che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell'ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell'ente (art. 228 del Testo unico sugli enti locali).

Detto in altri termini, l'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al

termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio.

Incongruenze rapporti organismo "centro natatorio Barzanò"

4. Dall'esame del questionario è emersa un'incongruità relativa al Consorzio Centro natatorio di Barzanò. Si è, infatti, rilevato nel bilancio dell'Ente una possibile duplice valorizzazione della relativa partecipazione, essendo citati sia un "valore patrimoniale dell'Ente nell'Organismo", inserito tra le immobilizzazioni materiali - fabbricati indisponibili, sia sopravvenienze attive per "variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio ma riferite all'incremento di valore di partecipazione di questo Ente al patrimonio netto del Centro Natatorio di Barzanò (€ 29.126,94)". In istruttoria è emersa la soppressione (31/12/1996) del suddetto Centro e la stipula di una convenzione, tra gli Enti interessati. Come maggiormente dettagliato nella memoria dell'Ente, "a seguito della soppressione del Consorzio ed alla costituzione della Convenzione ex art. 60, comma 1, della Legge n. 142/1990, i relativi beni sono entrati a far parte del patrimonio dei Comuni convenzionati, secondo le quote stabilite dalla medesima Convenzione, già utilizzate per il riparto degli oneri di gestione. Si allega alla presente copia della Deliberazione Consiliare n. 52 del 29.11.2013 mediante la quale si è provveduto all'approvazione della ripartizione convenzionale della proprietà del suddetto Centro Natatorio Intercomunale, nonché le relative Visure catastali da cui risulta la proprietà pro-quota di questo Comune, da aggiornarsi in funzione di detta ripartizione. Per tale motivo il valore della predetta quota di proprietà è stato inserito nel Conto del Patrimonio dell'Ente, tra le Immobilizzazioni materiali, e non risulta tra gli Organismi Partecipati del Comune il "Consorzio per il centro Sportivo di Barzanò" soppresso, come già precisato, in data 31.12.1996".

La Sezione, al riguardo, prende atto delle argomentazioni dedotte dall'Ente nella propria memoria.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia

ACCERTA

con riguardo al Comune di Casatenovo, le criticità di cui e nei termini in parte motiva.

INVITA

l'Amministrazione civica ad adottare misure idonee a superare in modo strutturale la situazione di squilibrio di parte corrente, comunicando le iniziative a tal fine assunte;


DISPONE

- la trasmissione, a mezzo sistema Siquel o altri mezzi di comunicazione telematica, della presente pronuncia:
 - ai revisori dei conti;
 - al sindaco del Comune e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nell'adunanza pubblica del giorno 10 dicembre 2014.


Il Magistrato Estensore

(dott. Giovanni Guida)



Il Presidente f.f.

(dott. Gianluca Braghò)



Depositata in Segreteria

Il 25 GEN 2015

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

